

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Nell'interesse del Prof. **FURFARI ANTONINO**, nato a Sinagra (Me) il 23.12.1960 e residente in S. Stefano di Camastra (Me), via Stoviglieri n. 81 (Cod. Fisc: FRFNNN60T23I747R) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it) e dell'Avv.to Salvatore Sanna (CF :SNNSVT75A31I199A – pec: salvatore.sanna@avvocatipatti.it) che lo rappresentano e difendono in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto (anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione, n. 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it

**ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;



3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65; ** resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti di docenti della classe di concorso A030 educazione musicale scuola secondaria I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. **contro interessati*

PREMESSO CHE

1) Il sig. Furfari Antonino è un docente di ruolo - classe di concorso A030 (educazione musicale) - **attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa"**, scuola secondaria di I grado. Il ricorrente presta servizio di ruolo per la su indicata classe di concorso a far data dall'anno scolastico 1989/1990 dapprima presso la Scuola Media " Giosuè Carducci" di Mistretta e successivamente (a seguito dell'accorpamento avvenuto nel 1994) presso la scuola media "Tommaso Aversa" oggi facente parte dell'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa".

2) **Fino all'anno scolastico 2015/2016 il ricorrente ha ricoperto cattedra interna** presso l'Istituto Comprensivo su indicato.

A far data dall'anno scolastico 2016/2017 (a seguito della diminuzione degli alunni e, conseguentemente delle sezioni) il sig. Furfari Antonino, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta, ha



completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE) svolgendo il seguente orario:

- **nell'anno scolastico 2016/2017** n. 16 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 2 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tusa¹.

- **nell'anno scolastico 2017/2018** n. 14 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 4 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tusa (si veda bollettino COE allegato)

- **nell'anno scolastico 2018/2019** n. 12 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 6 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tusa.

Si precisa che quest'ultima COE è stata ricostituita con provvedimento del MIUR prot. n. 14082 del 17.09.2018 **in esecuzione dell'ordinanza di accoglimento n. cronol. 12094/2018 del 22.08.2018 emessa dal Tribunale di Patti a definizione del procedimento ex art 700 c.p.c. iscritto al n. RG 2540/2018** con cui veniva dichiarata l'illegittimità della modifica della precedente COE effettuata dal MIUR e, conseguentemente, veniva ordinato al MIUR di assegnare al ricorrente la COE con abbinamento tra l'I.C. di Mistretta e quello di Tusa.

3) Del tutto inspiegabilmente, per l'anno scolastico 2019/2020 (inizio settembre 2019) il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il provvedimento n. 10325 del 13.6.2019, nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di

¹ Si precisa che negli anni 50 la scuola media di Castel di Lucio era annessa alla scuola media Tommaso Aversa di Mistretta. Ciò testimonia una naturale e storica continuità territoriale e didattica tra le istituzioni scolastiche dei due Comuni.



primo grado della provincia di Messina, **ha nuovamente modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa" e l'Istituto Comprensivo di Tusa in riferimento alla classe di concorso A30 educazione musicale.**

Come si evince dai bollettini allegati al suddetto provvedimento la cattedra di educazione musicale di Mistretta (che prima completava con l'Istituto Comprensivo di Tusa, plesso di Castel di Lucio) adesso completa con l'Istituto Comprensivo "Sanzo" di Capizzi i cui plessi scolastici (ubicati anche nei Comuni di Cesarò e San Teodoro) distano circa 88 km dalla sede di servizio principale.

La nuova COE riferita all'educazione musicale classe di concorso A30 risulta così formulata:

Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo "Sanzo" di Capizzi
12 ore Ed. Musicale	6 ore di completamento ed. musicale in abbinamento a Mistretta

Istituto Comprensivo di Tusa	Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra
6 ore di educazione musicale di completamento in abbinamento all'I.C. di S. Stefano di Camastra	12 ore di ed. musicale in abbinamento a Tusa
2 ore di educazione musicale residue.	

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l'anno scolastico 2019/2020 (classe di concorso A-30 educ. Musicale scuola media I grado) è stata disposta una arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento agli Istituti Comprensivi di Mistretta e di



Tusa che negli anni scolastici precedenti (2016/17, 2017/2018 e 2018/2019) sono stati sempre abbinati (come da documentazione allegata).

Le 8 ore di educazione musicale di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, che avrebbero dovuto essere destinate (come per i precedenti anni scolastici) per il completamento delle 12 ore presenti presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (scuola di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre) sono state, invece, così ripartite: 6 ore sono state assegnate all'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e 2 ore risultano residue (senza alcun titolare). Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che si vedrà costretto, senza motivo alcuno, a percorrere 180 Km circa (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento.

4) Già nell'anno scolastico precedente con lettera prot. n. 93 del 19.3.2018 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta aveva chiesto all'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, che le COE "presenti nell'organico di questa istituzione scolastica, relativamente alla Sc. Secondaria di I gr., possano continuare ad essere completate con gli spezzoni orari presenti nell'organico dell'I.C. di Tusa. Ciò al fine di garantire la continuità didattica ed una razionale utilizzazione delle risorse professionali".

Nella suddetta missiva veniva evidenziato che "le sedi dell'I.C. di Tusa, infatti, sono tra le più prossime al territorio di Mistretta e il completamento di cattedra con tali sedi consentirebbe una definizione dell'orario di lavoro dei docenti più rispettosa ed equilibrata delle esigenze di servizio".



5) Lo stesso ricorrente con lettera del 18.05.2019 chiedeva al MIUR la rimodulazione della COE con assegnazione delle ore di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, così come era già avvenuto negli anni scolastici precedenti e così come era stato già disposto dal Tribunale di Patti con la su citata ordinanza.

Si richiama quanto già evidenziato dal ricorrente nella su indicata missiva da intendersi qui integralmente trascritta.

Nessuna risposta è stata fornita al ricorrente che solo dopo la pubblicazione al sito dell'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2019/2020 ha avuto conferma che le ore di educazione musicale (classe A-30) disponibili presso l'I.C. di Tusa, invece di essere abbinate all'I.C. Tommaso Aversa di Mistretta (come era avvenuto nei tre precedenti anni scolastici, permettendo al ricorrente il completamento della cattedra) erano state destinate ad altri I.C.

6) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, il ricorrente con **ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 1911/2019 RG Lav. Tribunale di Patti**, chiedeva al Giudice adito di accogliere le doglianze ivi prospettate e per effetto che venisse ricostituita la precedente COE (a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) tra l'I.C. di Mistretta e l'I.C. di Tusa.

7) All'udienza di comparizione del 29.08.2019 il Giudice del Lavoro tratteneva la causa in riserva. Con ordinanza **di accoglimento totale n. cronol. 8057/2019 del 07.09.2019**, il Giudice adito accoglieva integralmente le richieste del ricorrente ritenendo sussistente sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*; conseguentemente veniva ordinato al MIUR – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina di “*assegnare al Antonino Furfari la cattedra ore esterne(COE) educazione*



musicale [...] con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo di Mistretta quale sede di titolarità e l'Istituto Comprensivo di Tusa".

8) Solo il 14.10.2019 (dopo numerosi solleciti inviati via e-mail in data 25.09.2019 e 03.10.2019 e via pec il 10.10.2019) con provv. n. 17367 veniva data esecuzione alla suddetta ordinanza; per tutto il periodo che va dal 01.09.2019 al 14.10.2019 il ricorrente, nonostante le gravi patologie invalidanti da cui è affetto, è stato costretto a recarsi con il proprio mezzo (per ben 12 volte) presso la nuova sede scolastica.

Tutto ciò ha comportato anche un peggioramento delle già precarie condizioni di salute del sig. Furfari

Il ricorrente, pertanto, intende agire ex art. 414 c.p.c. per ottenere la tutela dei propri diritti e per essere integralmente risarcito di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente collegati all'illegittimità del provvedimento che si impugna con il presente ricorso.

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 10325 del 13.6.2019 viola palesemente l'**Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

All'**art. 6** della richiamata O.M. (rubricato "*cattedre tra più scuole*") viene sancito:

"Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne,



utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.

[...] **Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto. Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.**

LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIALE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi"

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

- ☐ la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della **facile raggiungibilità** e deve essere assicurata al docente la **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio**. Viene, quindi, sancito **il principio della viciniorità tra le due o tre sedi**; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.
- ☐ in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se



**rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle
migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate**

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. musicale – classe A030 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 88 km dalla sede di servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate.

Come già evidenziato nella premessa in fatto, negli anni scolastici precedenti 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 la COE di ed. musicale in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta (sede di titolarità del docente) e quello di Tusa. Anche per l'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. musicale avrebbe dovuto continuare ad essere formata abbinando l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta (con disponibilità di 12 ore) e quello di Tusa (con disponibilità di 6 ore).



Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n.191/97.

Pertanto la formazione della COE – Ed. Musicale - classe A30 operata dal MIUR con il provvedimento impugnato andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con attribuzione al docente ricorrente della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ TRIENNIO 2019/2022.

La formazione della COE - ed. musicale A030 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. **sulla mobilità triennio 2019/2022** (che richiama quanto già stabilito dal CCNI sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018)

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: **“SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHI PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO”.**

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente negli anni scolastici precedenti (2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) permangono disponibilità di ore necessarie alla formazione di una cattedra (precisamente 12 ore presso l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta e 6 ore presso l'I.C. di Tusa) la nuova costituzione della cattedra esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto delle vigenti disposizioni.



In ricorso, pertanto, è fondato e merita accoglimento. Al ricorrente deve essere garantito il diritto di poter continuare a svolgere il proprio servizio di docente di educazione musicale – classe A30 scuola secondaria di primo grado con la precedente e già consolidata cattedra esterna che vede in abbinamento l'I.C. “Tommaso Aversa” di Mistretta (12 ore) e l'I.C. di Tusa (6 ore)

Quanto sostenuto dal ricorrente ha trovato **conferma nell'ordinanza di accoglimento n. cronol. 8057/2019 del 07.09.2019** emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti a definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ed iscritto con il n. **RG 1911/2019**.

La su indicata ordinanza ha ribadito l'orientamento già espresso in in una recentissima **ORDINANZA CAUTELARE N. 12094 DEL 22.08.2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO** (in un giudizio avente il medesimo oggetto riferito al precedente anno scolastico e vertente tra il ricorrente e il MIUR) in cui il Giudice ha stabilito che *“Nel caso di specie risulta evidente che non sono stati rispettati i parametri fissati nell'ordinanza ministeriale per la formazione della cattedra a completamento ore esterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l'Istituto Comprensivo [...] - già abbinato a quello di [...] ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle 18 ore settimanali - è stato disposto il completamento dell'orario con un Istituto comprensivo – quello di [...]– non facilmente raggiungibile”* e *“Inoltre, come specificato nel superiore articolo, la variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate”*.



Il medesimo orientamento è stato poi riaffermato anche in **un'altra ordinanza di accoglimento emessa in data 30.04.2019 dal Collegio presso il Tribunale di Patti a definizione del reclamo proc. civile n. RG 3656/2018.**

C) IN RIFERIMENTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON SUBITO DEL RICORRENTE.

A far data dal 02.09.2019 (presa di servizio presso l'I.C. di Capizzi) il ricorrente è stato costretto **con un mezzo proprio** (Peugeot 206 xs – benzina 1.4) – **stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento** - a percorrere notevoli distanze, **160 km circa a/r almeno due volte la settimana:**

- **nei giorni 13/16/18/23/25/30-09-2019 e 2/4/6/9/13-10.2019 per raggiungere il plesso scolastico ubicato nel Comune di San Teodoro** (facente parte dell'I.C. di Capizzi)
- **nei giorni 02.09.2019 per prendere servizio e 09.09.2019 per partecipare ai dipartimenti presso la sede centrale di Capizzi.**

Si precisa che le già precarie condizioni di salute del ricorrente (invalido al 75% a far data dal 17.01.2018 come da certificazione INPS che si allega) si sono ulteriormente aggravate in quanto, a seguito della illegittima modifica della COE operata con il provvedimento impugnato, il prof. Furfari è stato costretto a guidare il proprio mezzo per raggiungere la nuova sede di lavoro e ciò per un lungo tragitto (nonostante le difficoltà motorie/articolari). Si ribadisce che l'utilizzo del proprio mezzo da parte del ricorrente si è reso necessario in quanto non vi sono mezzi di trasporto pubblico (o sono insufficienti) che collegano e diverse sedi di lavoro (scuola di titolarità e nuova sede di completamento).



Il ricorrente è stato sottoposto a continui sbalzi di altitudine e ad un sovraccarico delle articolazioni dato che il tratto di strada da percorrere per raggiungere la nuova sede di lavoro è impervio, sdruciolevole e pieno di curve e tornanti. Il sig. Furfari è stato sottoposto ad **eccessivo stress psicofisico** che ha avuto come diretta conseguenza il peggioramento del pregresso stato di salute. Ciò è ben evidenziato sia nei vari certificati medici (che si producono in allegato) che nella relazione medico legale del 19.10.2019 in cui viene affermato che a *“causa di questo quadro patologico si può affermare che il periziando risulta essere affetto da un quadro patologico che ne determina una riduzione delle capacità fisiche e psicosomatiche soprattutto a seguito del trasferimento di cattedra a San Teodoro, tali da determinare un danno biologico riconducibile nella misura del 9% di danno biologico (prevalentemente articolare)”*.

Oltre al danno patrimoniale (spese per il viaggio per raggiungere con il proprio mezzo la nuova sede di servizio) il ricorrente ha subito anche un **danno non patrimoniale** (peggioramento del proprio stato di salute); entrambi i danni andranno risarciti attesa l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Nel caso specifico occorre, altresì, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità** ha posto dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio** ed ha causato a danno del ricorrente un peggioramento delle condizioni psicofisiche connesse a stress ed ad uno stato di frustrazione per l'ingiusto provvedimento con ripercussioni negative anche nella vita di relazione e familiare (maggior tempo sottratto al riposo, alla cura della propria famiglia, maggiori **difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro**).



Solo il 14.10.2019 (dopo numerosi solleciti inviati via e-mail in data 25.09.2019 e 03.10.2019 e via pec il 10.10.2019) con provv. n. 17367 il Miur, in esecuzione dell'ordinanza cautelare di accoglimento ha ripristinato lo *status quo ante* ricomponendo la precedente COE.

In merito all'entità del risarcimento il danno patrimoniale e non subito dal ricorrente quale conseguenza diretta dell'illegittima modifica della preesistente COE si **quantifica in complessive € 29.790,00** come da seguente specifica:

- € 4.500,00 per risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale patito nel precedente anno scolastico 2018/2019 (in quanto anche nel precedente anno scolastico il prof. Furfari ha dovuto far ricorso al Giudice del Lavoro per far ricostituire la COE illegittimamente modificata. Nonostante il ricorrente abbia tempestivamente richiesto al MIUR il risarcimento del danno, ad oggi nessuna somma è stata corrisposta allo stesso).
- € 390,00 rimborso forfettario per spese di trasferta e connesse all'utilizzo del proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro nel corrente anno scolastico 2019/2020. Calcolate forfettariamente in € 30,00 giornalieri per 13 giorni (si veda tabelle ACI 2017/2018/2019);
- € 24.900,00 danno non patrimoniale (di cui € 16.644,00 danno biologico permanente al 9% a cui vanno aggiunte altre € 8.256,00 per danno morale/personalizzazione del danno. A tal fine deve tenersi conto che anche nell'anno scolastico precedente 2018/2019 il sig. Furfari è stato costretto ad affrontare, per un breve periodo, il medesimo peggioramento delle condizioni di lavoro essendo stata illegittimamente modificata la COE esterna che poi è stata ricostituita solo dopo che il ricorrente ha



ottenuto un provvedimento cautelare a seguito di ricorso iscritto al n. RG 2540/2018 Lav.).

Il danno non patrimoniale è connesso al peggioramento delle condizioni psicofisiche ed allo stress subito dal lavoratore quale diretta conseguenza del provvedimento palesemente illegittimo che poteva essere anche annullato in autotutela dell'amministrazione resistente, tenuto conto che nell'anno scolastico precedente già il Tribunale di Patti aveva sanzionato l'illegittimità della modifica della COE oggetto di causa, come da ordinanza che si allega.

Si richiama altresì quanto deciso dal **Consiglio di Stato, Sez. VI che nella sentenza n. 1061 del 19.2.2018** ha così stabilito *“Al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è dunque richiesto un impegno probatorio particolare per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 del cod. civ. (c. d. colpa “in re ipsa”, insita nella stessa illegittimità degli atti lesivi, giudizialmente accertata)*

Tutto ciò premesso, il prof. Furfari Antonino, come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ex art. 415, 2° comma, c.p.c. per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI



- 1) Confermare l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento n. 1911/2019 RG Lav e, quindi, ritenere e dichiarare l'illegittimità del **provvedimento n. 10325 del 13.6.2019** emesso dal MIUR – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina per VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012 e per VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018 o delle altre norme richiamate in premessa;
- 2) Conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al completamento della propria cattedra di educazione musicale – classe A030 secondo il seguente schema di completamento: 12 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta e 6 ore di completamento presso l'Istituto Comprensivo di Tusa.
- 3) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 10325 del 13.6.2019) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Furfari Antonino la seguente cattedra esterna (COE) educazione musicale classe di concorso A-30 con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta quale sede di titolarità e l'I.C. di Tusa, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI triennio 2019/2022.
- 4) Condannare parte resistente in persona dei relativi rapp.ti pro tempore al **risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale** (anche ex art. 2043 c.c.) subito dall'istante quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della COE composta con l'abbinamento tra l'I.C. di Mistretta e l'I.C. di Tusa, così



come avvenuto negli anni scolastici precedenti 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per la complessiva somma di € 29.790,00 o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, e/o da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 del c.c; oltre interessi legali.

5) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio (compresi rimborso spese generali, Iva e Cpa).

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore. Si dichiara che la presente controversia ha un valore compreso tra € 26.000,00 ed inferiore ad € 52.000,00. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della L. n. 111/2011 la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, **esente pertanto da contributo unificato** (come da autocertificazione che si allega).

Si allegano i seguenti documenti: 1) certificato di servizio; 2) nota trasmissione certificato di servizio; 3) stralcio provv. impugnato n. 10325 del 13.6.2019 e stralcio relativi bollettini; 4) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017; 5) Provvedimento n. 14082 del 17 09 2018; 6) nota prot. n. 937/U del 19.3.2018; 7) nota prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018; 8) richiesta di rimodulazione della COE e relativa ricevuta di trasmissione; 9) verbale visita INPS invalidità civile e stato di handicap ai sensi della L. 104/92; 10) certificati medici; 11) Autocertificazione situazione reddituale e doc. riconoscimento, 12) n. 2 ordinanze di accoglimento emesse dal Tribunale di Patti; 13) stralcio CCNI mobilità triennio 2019/2022; 14) ordinanza ministeriale 191/97; 15) mappe google, 16) verbale riconoscimento invalidità civile; 17) ricorso proc. cautelare



RG 1911/2019; 18) ordinanza cautelare n. 8057/2019 del 07.09.2019 e relative cartoline di avvenuta notifica; 19) provv. Miur n. 17367 del 14.10.2019; 20) perizia medico legale; 21) certificazione medica.22) richiesta risarcimento danno a.s.2018/19.

In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo cautelare RG 1911/2019 Lav. Tribunale di Patti e, ove occorra, la nomina di un **CTU medico legale** al fine di accertare le condizioni di salute del ricorrente, con indicazione in percentuale dell'aggravamento delle pregresse condizioni di salute connesse al peggioramento delle condizioni di lavoro. Si chiede, altresì, prova testimoniale con il perito di parte per la conferma della perizia medico legale allegata al presente ricorso.

S. Stefano di Camastra, li 31.10.2019

Avv. Carmelo Galati

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE – Ed. musicale A-30 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2019/2020;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A030 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;



considerata l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;

2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, lì 31.10.2019

Avv. Carmelo Galati

